

STATUTO

MEGALITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA ANTONIO
MIRABELLI 11A

Numero REA: CS - 216601

Codice fiscale: 03181430780

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

	le onoranze funebri e l'edilizia cimiteriale con i connessi	
	atti autorizzativi e concessori; gestione celle mortuarie;	
	gestione dei forni crematori; produzione agricola e	
	commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio dei relativi	
	prodotti; impianti agrituristici; allevamento di bestiame,	
	insetti ed ogni specie animale in cattività, totale o	
	parziale, per ricavarne cibo, pelli, pellicce, lavoro animale	
	e commercio degli stessi; selvicoltura."	
	Consegna, pertanto, ai presenti, il testo dell'intero oggetto	
	sociale integrato con le attività di cui sopra, e	
	reformulato, affinché possano prendere visione e deliberare	
	in merito.	
	Quindi il Presidente invita l'assemblea a deliberare su	
	quanto proposto ricordando la necessità, se approvato, di	
	modificare il relativo articolo 2) dello statuto.	
	L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità	
	e con il voto espresso per alzata di mano,	
	d e l i b e r a	
	- di integrare l'oggetto sociale con le ulteriori attività	
	sopra elencate, adottando quale testo definitivo quello	
	proposto dal Presidente, e riportato all'articolo 2) dello	
	statuto che viene di seguito interamente trascritto.	
	"STATUTO della società	
	"MEGALITE SRL"	
	TITOLO I	

	DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE	
	Art.1 (Denominazione)	
	1-E' costituita la società a responsabilità limitata	
	denominata "MEGALITE SRL".	
	Art.2 (Oggetto sociale)	
	La società ha per oggetto:	
	- l'esercizio dell'attività edilizia ed immobiliare sia	
	mediante esecuzione delle relative opere con propria	
	organizzazione, sia mediante stipulazione di appalti con	
	altre imprese esercenti l'attività edilizia e non;	
	- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione in attesa	
	della vendita in blocco o frazionata, la costruzione, la	
	ristrutturazione, la gestione e l'amministrazione di	
	fabbricati privati o pubblici, destinati a case per civili	
	abitazioni, ad uffici a centri commerciali, ad alberghi,	
	pensioni o locande, a garages, ad opifici industriali, a	
	supermercati, parcheggi e centri turistici, sportivi e	
	ricreativi destinati a qualsiasi altra attività non	
	ricompresa in questa elencazione;	
	- la gestione e l' amministrazione di terreni di qualsiasi	
	natura;	
	- commercio all'ingrosso e dettaglio di auto, moto, mezzi	
	agricoli ed industriali, imbarcazioni ed annessi ricambi;	
	noleggio con o senza conducente auto, moto, furgoni, autobus,	
	mezzi d'opera, attrezzatura per l'edilizia ed attrezzature	

	pubblicitarie;	
	- traslochi nazionali ed internazionali;	
	- impresa di pulizia civile ed industriale, sanificazione,	
	derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, ecc.;	
	- igiene urbana e sgombero neve;	
	- facchinaggio;	
	- manutenzione del verde pubblico e privato;	
	- trasporto di merci conto proprio e conto terzi di qualsiasi	
	bene;	
	- gestione fitti e subaffitti immobili residenziali,	
	commerciali ed industriali;	
	- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale da	
	costruzione, giardinaggio e bricolage;	
	- commercio arredamenti interni ed esterni, oggettistica per	
	la casa ed uffici;	
	- commercio all'ingrosso ed al dettaglio con o senza	
	somministrazione di alimenti e bevande alcoliche ed	
	analcoliche in attività quali bar, ristoranti e affini;	
	- gestione di impianti ricettivi quali hotel, residence ecc;	
	gestione palestre; gestione cliniche e centri riabilitazione;	
	- servizi di qualsiasi genere rivolti ai cittadini, alle	
	imprese ed agli enti pubblici e privati;	
	- tabacchi ricevitorie e scommesse;	
	- produzione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio, online	
	o meno, di qualsiasi bene alimentare e non alimentare non	

	ricompreso nell'elencazione non esaustiva dell'oggetto	
	sociale;	
	- progettazione interni ed esterni, giardini e parchi giochi	
	pubblici e privati;	
	- l'instaurazione, la promozione e la gestione dell'internet	
	della scienza, della cultura e dell'arte;	
	- la gestione e la produzione di siti internet, la vendita di	
	spazi, servizi e accesso, la produzione dei software	
	relativi; i servizi alle imprese in materia d'internet; la	
	produzione e la vendita di software multimediale e no,	
	offline e online, in proprio e per conto terzi; l'attuazione	
	di servizi internet, intranet, extranet, telematici e	
	multimediali in proprio e per conto terzi, nonché dati per la	
	fornitura d'informazioni e la gestione di telesegnalazioni;	
	la trasmissione, la manutenzione e la gestione di dispositivi	
	di posta elettronica e messaggistica in proprio e per conto	
	terzi;	
	- la disposizione di servizi di ricerca scientifica, di	
	formazione professionale e di consulenza informatica e	
	telematica;	
	- la rappresentanza di sistemi per elaborazione dati,	
	d'impianti telefonici e di strumenti elettronici; il	
	commercio, la distribuzione, la rappresentanza, l'	
	importazione, l'esportazione di apparecchiature e componenti	
	elettrici, elettronici, elettromeccanici, strumenti, sistemi	

	per l'elaborazione dei dati e relativi supporti periferici,	
	software, componenti e apparecchiature a fibre ottiche,	
	sistemi o apparecchiature elettroniche su disegno; la	
	realizzazione di sistemi informativi e sviluppo di sistemi	
	edp; l'istituzione di laboratori di assistenza e riparazione,	
	controllo e montaggio di apparecchiature proprie o di terzi;	
	l'attività di duplicazione di software, dati e musica, su	
	supporti analogici, digitali, magnetici e ottici, nonché la	
	gestione di tutti i servizi connessi e complementari,	
	compresa l'ideazione e la produzione dei supporti cartacei;	
	- lo sfruttamento di marchi e brevetti, l'ideazione e la	
	progettazione grafica per la pubblicità a mezzo stampa,	
	radio, televisione, internet e reti telematiche e	
	telefoniche;	
	- centro elaborazione dati; prestazioni professionali di	
	qualsiasi tipologia come quelle ingegneristiche,	
	architettoniche, commerciali, giuslavoristiche, legali, ed	
	ogni altra professione non presente in questo elenco non	
	esaustivo;	
	- l'organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni,	
	seminari, masters, meetings, eventi artistici e culturali e	
	la loro gestione commerciale e pubblicitaria;	
	- la promozione e l'organizzazione di attività culturali,	
	artistiche, commerciali, pubblicitarie e promozionali	
	connesse;	

	- l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari e	
	promozionali;	
	- l'attività di concessionaria, in esclusiva e no, tanto di	
	pubblicità quanto di sponsorizzazioni e di pubbliche	
	relazioni; la rappresentanza e l'attività di concessionaria	
	per la vendita di spazi pubblicitari di quotidiani, periodici	
	e mezzi di comunicazione; la gestione e il coordinamento di	
	sponsorizzazioni per aziende ed enti morali;	
	- la commercializzazione, diretta e indiretta, per conto	
	terzi e per corrispondenza, di hardware e di software, di	
	prodotti editoriali, scientifici, culturali, artistici e	
	pubblicitari;	
	- l'import e l' export di quanto e' menzionato nell'oggetto	
	sociale;	
	- l'acquisto, la valorizzazione e la commercializzazione di	
	opere d'arte;	
	- l'istituzione e la gestione di case per la vendita	
	all'incanto di oggetti in genere;	
	- valutazioni e perizie di opere d'arte e di oggetti antichi;	
	- la ricerca, la formazione, l' insegnamento, la consulenza,	
	la direzione scientifica nel campo dell'editoria, dell' arte,	
	della scienza e della cultura;	
	- la pubblicazione di riviste, di libri, di prodotti	
	editoriali (su carta ed elettronici) e di litografie, con	
	l'esclusione di giornali quotidiani;	

	- lo sfruttamento e la valorizzazione commerciale, culturale	
	e artistica di monumenti storici;	
	- attività dei call-center;	
	- l'esecuzione di lavori pubblici e privati, costruzione di	
	edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o	
	manutenzione; restauro e manutenzione dei beni immobili	
	sottoposti a tutela, e scavi archeologici; strade,	
	autostrade, rilevati aeroportuali, pavimentazione con	
	materiali speciali, rilevati ferroviari, linee tranviarie,	
	metropolitane, funicolari, ponti, viadotti e relative	
	infrastrutture e opere complementari, e loro ristrutturazione	
	o manutenzione; costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e	
	loro ristrutturazione o manutenzione; costruzione,	
	ristrutturazione e manutenzione dighe e relative	
	infrastrutture ed opere complementari; impermeabilizzazione	
	dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti,	
	opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione	
	o manutenzione; opere marittime e lavori di dragaggio;	
	costruzione di opere fluviali, di difesa e sistemazione	
	idraulica e di bonifica e loro ristrutturazione o	
	manutenzione; costruzione, ristrutturazione e manutenzione di	
	impianti per la produzione di energia elettrica e relative	
	infrastrutture ed opere complementari; costruzione,	
	ristrutturazione e manutenzione di impianti per la	
	trasformazione alta/ media tensione e per la distribuzione di	

	energia elettrica in corrente alternata e continua e relative	
	infrastrutture ed opere complementari; costruzione,	
	ristrutturazione e manutenzione di impianti tecnologici e	
	relative infrastrutture ed opere complementari; opere ed	
	impianti di bonifica e protezione ambientale; opere di	
	ingegneria naturalistica; movimento terra, demolizioni,	
	sterri, sistemazione agraria e forestale, verde pubblico e	
	relativo arredo urbano; restauro e manutenzione di superfici	
	decorate di beni architettonici; restauri di beni mobili,	
	nonche' di beni archivistici e librari di interesse storico,	
	artistico ed archeologico;	
	- gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di	
	ventilazione, di condizionamento, installazione, nonché	
	manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio;	
	- costruzione, installazione, manutenzione di impianti	
	elettromeccanici trasportatori, ascensori, scale mobili, di	
	sollevamento e trasporto;	
	- installazione, manutenzione di impianti pneumatici e di	
	impianti antintrusione;	
	- posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici,	
	metallici e vetrosi;	
	- posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni	
	di manufatti, muratura, intonacatura, rasatura,	
	tinteggiatura, verniciatura, plafonatura, stucchi e	
	decorazioni;	

	- impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e	
	barriere antirumore, antincendio;	
	- installazione e manutenzione di segnaletica stradale	
	verticale, orizzontale e complementare;	
	- dispositivi strutturali, giunti di dilatazione, apparecchi	
	di appoggio, ritegni antisismici;	
	- installazione e manutenzione di dispositivi di contenimento	
	dei veicoli, barriere e protezioni stradali;	
	- fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati,	
	strutture in cemento armato;	
	- costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento e	
	recupero dei rifiuti;	
	- pulizia di acque marine, lacustri e fluviali;	
	- costruzione e manutenzione di impianti elettrici per	
	centrali di produzione e distribuzione energia, di quadri di	
	comando, apparati per automazione;	
	- installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne,	
	impianti di telefonia ad alta frequenza e relative	
	infrastrutture ed opere complementari;	
	- costruzione, assemblaggio e posa in opera di componenti	
	strutturali in acciaio o metallo, carpenteria metallica;	
	installazione e manutenzione di impianti di reti di	
	telecomunicazione e di trasmissione dati;	
	- rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del	
	sottosuolo con mezzi speciali;	

	- fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi;	
	costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di	
	potabilizzazione e depurazione delle acque; demolizione di	
	opere;	
	- posa in opera, ristrutturazione e manutenzione di verde e	
	arredo urbano;	
	- scavi archeologici;	
	- posa in opera e manutenzione di pavimentazioni e	
	sovrastutture speciali;	
	- installazione e manutenzione di impianti per la trazione	
	elettrica; installazione e manutenzione di impianti termici e	
	di condizionamento;	
	- armamento ferroviario;	
	- installazione e manutenzione di impianti interni elettrici,	
	telefonici, radiotelefonici e televisivi; i	
	- installazione e manutenzione di impianti per la mobilità	
	sospesa;	
	- costruzione, installazione, manutenzione di strutture in	
	legno;	
	- costruzione, installazione, manutenzione di coperture	
	speciali;	
	- costruzione, installazione, manutenzione di sistemi	
	antirumore per infrastrutture di mobilità;	
	- interventi a basso impatto ambientale	
	- costituzione, gestione e acquisizione di partecipazioni,	

	anche di minoranza, in società od enti, costituiti e	
	costituendi, pure di natura consortile, operanti, a titolo	
	esemplificativo, e non esaustivo, nell'ambito delle pompe	
	funebri;	
	- servizi di polizia mortuaria;	
	- commercio al minuto di articoli funerari quali, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, loculi, tombe, cofani, ecc.;	
	- commercio al minuto di prodotti florovivaistici e fiori	
	recisi;	
	- gestione dei servizi cimiteriali ed, in particolare, gli	
	adempimenti operativi inerente le tipologie di sepolture, i	
	trasporti e le onoranze funebri e l'edilizia cimiteriale con	
	i connessi atti autorizzativi e concessori;	
	- gestione celle mortuarie;	
	- gestione dei forni crematori;	
	- produzione agricola e commercializzazione all'ingrosso ed	
	al dettaglio dei relativi prodotti;	
	- impianti agrituristici;	
	allevamento di bestiame, insetti ed ogni specie animale in	
	cattività, totale o parziale, per ricavarne cibo, pelli,	
	pellicce, lavoro animale e commercio degli stessi;	
	- silvicoltura.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale, la società potrà	
	compiere - non come oggetto prevalente e non nei confronti	
	del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e	

	finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di	
	garanzie reali e personali nei confronti propri o di terzi,	
	se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e	
	cointeressenze in altre società o enti aventi scopo analogo,	
	affine o connesso al proprio.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate ai	
	soggetti di cui al d.lgs. 385/1993 e successive modifiche o	
	integrazioni.	
	Tutte le attività sopra indicate debbono intendersi previste	
	nei limiti di legge, con esclusione delle attività riservate	
	e di quelle che richiedono l'esclusività dell'oggetto sociale.	
	La società potrà accedere ad ogni forma di finanziamento,	
	contributo o agevolazioni a carattere comunitario, nazionale	
	e regionale per la gestione e lo svolgimento della propria	
	attività.	
	Art.3 (Durata della società)	
	1-La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.	
	2-Essa può essere sciolta anticipatamente o prorogata	
	tacitamente di anno in anno, qualora sei mesi prima della	
	scadenza originariamente fissata o di quella delle eventuali	
	proroghe, uno dei soci non dia disdetta agli altri a mezzo	
	lettera raccomandata.	
	Art.4 (Sede sociale e domicilio dei soci)	
	1-La società ha sede nel Comune di COSENZA, all'indirizzo	
	risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese.	

	Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e	
	sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali,	
	succursali, agenzie o unità locali comunque denominate;	
	competere ai soci la decisione di istituire, modificare o	
	sopprimere sedi secondarie.	
	2-Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal Registro delle Imprese o quello	
	comunicato alla Società; è onere del socio comunicare il	
	cambiamento del proprio domicilio. In mancanza	
	dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese, si	
	fa riferimento alla residenza anagrafica.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE,	
	FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO	
	Art.5 (Capitale sociale)	
	1-Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) ed è	
	diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice	
	civile. Le quote possono essere oggetto di intestazione	
	fiduciaria.	
	2-Resta inteso che può essere derogata la necessità di	
	eseguire i conferimenti in denaro, ai sensi dell'articolo	
	2464, comma 3, del Codice civile, sia in sede costitutiva	
	della società, sia per eventuali successivi aumenti del	
	capitale sociale.	
	3-Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le	

	partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale	
	secondo le percentuali di capitale possedute da ognuno di	
	essi alla data della sottoscrizione; tuttavia, i soci possono	
	decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del	
	capitale sociale siano attribuite non in proporzione delle	
	quote precedentemente possedute.	
	4-Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova	
	emissione, in sede di aumento del capitale sociale, deve	
	essere esercitato nei trenta giorni successivi alla ricezione	
	dell'avviso recante l'offerta in opzione delle nuove	
	partecipazioni.	
	5-Coloro che esercitano il diritto di opzione in sede di	
	aumento del capitale sociale, possono altresì esercitare il	
	diritto stesso per sottoscrivere le partecipazioni rimaste	
	inoperte dagli altri soci; qualora l'aumento del capitale	
	sociale deliberato non venga sottoscritto dai soci, l'organo	
	amministrativo non può eseguire il collocamento delle quote	
	non sottoscritte offrendole a terzi estranei alla compagine	
	sociale, a meno che la delibera di aumento del capitale	
	sociale lo consenta.	
	6-I soci possono decidere che la sottoscrizione delle	
	partecipazioni per l'aumento del capitale sociale sia	
	destinata a terzi estranei alla compagine sociale o che il	
	diritto di opzione sia comunque escluso o limitato,	
	esplicitando le ragioni della limitazione o della esclusione	

	del diritto di opzione, fermo il diritto di recesso dei soci	
	non consenzienti ai sensi dell'articolo 2473 del Codice	
	civile.	
	7-In caso di mancata esecuzione dei conferimenti, di cui	
	all'articolo 2466, comma 2, del Codice civile, la	
	partecipazione al capitale sociale del socio moroso potrà	
	essere acquistata dagli altri soci secondo la percentuale di	
	partecipazione al capitale sociale; in mancanza di offerte	
	per l'acquisto, la quota del socio moroso sarà venduta	
	all'incanto.	
	Art.6 (Finanziamenti dei soci)	
	1-I finanziamenti con diritto a restituzione delle somme	
	versate possono essere effettuati a favore della società	
	esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle quote	
	di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i	
	limiti di cui alla normativa in materia di raccolta del	
	risparmio vigente pro tempore.	
	2-Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai	
	soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.	
	3-Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica	
	l'articolo 2467 del Codice civile.	
	Art.7 (Trasferimento delle quote di partecipazione)	
	1-In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote di	
	partecipazione al capitale sociale e dei diritti di	
	sottoscrizione delle stesse, il diritto di prelazione spetta	

	agli altri soci. Si precisa che:	
	a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo	
	oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda	
	proprietà o l'usufrutto delle quote o dei diritti, in forza	
	del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il	
	risultato del mutamento di titolarità delle quote o dei	
	diritti;	
	b) in caso di costituzione di diritti reali di godimento	
	sulla quota di partecipazione, il diritto di voto permane in	
	capo al socio che concede gli stessi, a meno che gli altri	
	soci, unanimi, non consentano il trasferimento del diritto di	
	voto al titolare del diritto reale.	
	2-Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che	
	avvengano a favore del coniuge e dei figli dell'alienante.	
	3-Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante	
	atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse	
	condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo,	
	al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di	
	trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di	
	pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale	
	acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto	
	traslativo.	
	4-Entro il termine di quindici giorni dalla data di	
	ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3,	
	l'organo amministrativo, a mezzo raccomandata con ricevuta di	

	ritorno, deve informare della proposta di alienazione tutti i	
	soci risultanti dal Registro delle Imprese, assegnando agli	
	stessi un termine di venti giorni, dal ricevimento della	
	comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.	
	5-Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza,	
	devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo	
	la propria volontà di esercitare la prelazione.	
	6-Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di	
	prelazione con le descritte modalità, il socio che intende	
	procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto	
	traslativo entro i termini indicati nella proposta di	
	alienazione.	
	7-Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto	
	di prelazione di cui al presente articolo si considera	
	inefficace nei confronti della società e dei soci e quindi la	
	società non potrà iscrivere l'avente causa nel Registro delle	
	Imprese e questi non potrà esercitare alcun diritto connesso	
	alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in	
	violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il	
	diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio	
	sociale in sede di liquidazione della società.	
	Art.8 (Morte del socio)	
	1-In caso di morte di un socio, nella quota già di titolarità	
	del defunto subentrano i suoi eredi o legatari.	
	2-Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota	

	del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si	
	applicano gli articoli 1105 e 1106 del Codice civile.	
	Art.9 (Recesso ed esclusione del socio)	
	1-Il socio può recedere dalla società nei casi previsti	
	dall'articolo 2473 del Codice civile.	
	2-Il socio che intende recedere deve comunicare la sua	
	intenzione all'organo amministrativo mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno spedita entro trenta giorni	
	dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione	
	che lo legittima o dalla trascrizione della decisione in	
	detto Registro delle Imprese o degli amministratori oppure,	
	in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto	
	che legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo	
	deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono	
	dar luogo al diritto di recesso.	
	3-Nella comunicazione del socio che intende recedere devono	
	essere elencati:	
	a) le generalità del socio recedente;	
	b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento;	
	c) il valore nominale delle quote di partecipazione al	
	capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene	
	esercitato.	
	4-Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la	
	lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale	

	della società, salvo che, entro cinque giorni dalla	
	ricezione, l'Organo amministrativo contesti la legittimità	
	della dichiarazione di recesso e promuova, conseguentemente,	
	il giudizio di arbitrato. In questo caso, l'efficacia della	
	dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica	
	del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è	
	quello in cui deve avvenire la valutazione della	
	partecipazione del recedente; da detta data decorrono i sei	
	mesi per la liquidazione della quota al recedente di cui	
	all'articolo 2473 del Codice civile.	
	5-La valutazione delle quote per le quali il recedente ha	
	esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi	
	dell'articolo 2473 del Codice civile.	
	6-Il recesso non può essere esercitato o diviene inefficace	
	qualora, entro novanta giorni dalla sua effettuazione, la	
	società annulla la causa che lo legittima o se la società	
	stessa viene posta in liquidazione.	
	7-Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi	
	delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie	
	di giusta causa:	
	1) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione;	
	2) il fallimento;	
	3) l'esercizio di un'attività concorrente con quella	
	esercitata dalla società, prima che siano trascorsi cinque	
	anni dalla costituzione della stessa.	

	8-L'esclusione del socio è decisa dall'organo amministrativo	
	della società.	
	9-Qualora la società sia composta da due soli soci, la	
	ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve	
	essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui	
	al presente statuto.	
	Art.10 (Titoli di debito)	
	1-La società può emettere titoli di debito, al portatore o	
	nominativi, ai sensi dell'articolo 2483 del Codice civile. La	
	decisione sull'emissione dei titoli di debito è attribuita ai	
	soci.	
	TITOLO III	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Art.11 (Decisioni dei soci - competenze)	
	1-I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:	
	1- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2- la nomina dell'organo amministrativo;	
	3- la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	4- le modificazioni del presente statuto;	

	5- la decisione di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	2-Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi	
	dell'articolo 2465 del Codice civile, l'acquisto da parte	
	della società, per un corrispettivo pari o superiore al	
	decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci	
	fondatori, e degli amministratori, nei due anni dalla	
	iscrizione della società nel Registro delle imprese.	
	Art.12 (Metodo assembleare esclusivo)	
	1-Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante	
	deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo	
	2479-bis del Codice civile e di quanto disposto dal presente	
	statuto.	
	Art.13 (Assemblea dei soci - convocazione)	
	1-L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante	
	avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni	
	prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere	
	redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può	
	essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione	
	(compresi il telefax e la posta elettronica).	
	Art.14 (Assemblea dei soci - luogo di convocazione)	
	1-L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale	
	che altrove, purché in Italia o negli altri Stati membri	
	dell'Unione europea.	

	Art.15 (Rappresentanza dei soci)	
	1-La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con	
	delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o	
	via posta elettronica con firma digitale.	
	2-La delega può essere conferita per una sola assemblea e non	
	può essere rilasciata in bianco.	
	3-La delega non può essere conferita agli amministratori, ai	
	membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società.	
	Art.16 (Assemblea dei soci - presidenza)	
	1-La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore	
	unico o al presidente del consiglio di amministrazione	
	oppure, in caso di coamministratori o di mancanza o di	
	assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di	
	età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis, comma	
	4, del Codice civile.	
	2-Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario	
	designato a maggioranza semplice del capitale presente.	
	3-Ove prescritto dalla legge e quando l'organo	
	amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di	
	segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo	
	amministrativo medesimo.	
	4-Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e	
	controlla i risultati delle votazioni.	

	Art.17 (Intervento nell'assemblea dei soci)	
	1-Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultano	
	iscritti nel Registro delle Imprese.	
	2-L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il	
	foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i	
	nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;	
	c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	

	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Art.18 (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	1-L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che	
	rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera	
	con il voto favorevole del cinquantun per cento dei presenti.	
	L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci	
	che rappresentino il cinquantun per cento del capitale	
	sociale per le decisioni:	
	a) inerenti le modificazioni dello statuto;	
	b) relative a operazioni che comportino modificazioni	
	dell'oggetto sociale;	
	c) relative a operazioni che comportino rilevanti	
	modificazioni dei diritti dei soci;	
	d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai	
	soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	2-La trasformazione della società in società di persone, la	
	fusione e la scissione della società sono deliberate	
	dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentino i due terzi del capitale sociale, fermo	
	restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che	
	con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.	
	3-L'assemblea delibera in seconda convocazione:	
	a) a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente	

	dalla parte del capitale sociale intervenuta in assemblea,	
	per le decisioni di cui al comma 1 del presente articolo;	
	b) con il voto favorevole dei soci che rappresentino la	
	maggioranza del capitale sociale, per le decisioni di cui al	
	comma 2 del presente articolo.	
	Art.19 (Assemblea dei soci - verbalizzazione)	
	1-Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal	
	notaio.	
	2-Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il	
	capitale rappresentato da ciascuno;	
	c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve	
	consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci	
	favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	3-Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	4-Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve	
	essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.	
	TITOLO IV	
	ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI	

	CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'	
	Art.20 (Amministrazione della società)	
	1-La società può essere alternativamente amministrata:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da due amministratori che assumeranno la veste di	
	coamministratori, con firma congiunta o disgiunta;	
	c) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo	
	di cinque membri.	
	2-La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di	
	amministrazione competono ai soci.	
	3-L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti che non siano soci.	
	4-Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato	
	dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni. Nel caso di nomina del consiglio	
	d'amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene meno la	
	metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la	
	maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade	
	l'intero consiglio d'amministrazione; entro trenta giorni,	
	gli altri consiglieri devono sottoporre all'approvazione dei	
	soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo	
	possono compiere solo operazioni di ordinaria amministrazione.	
	5-La revoca può essere deliberata, anche senza giusta causa,	
	sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo	

	indeterminato che a tempo determinato; in caso di revoca,	
	nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di	
	risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione	
	dell'incarico di amministratore della società come	
	accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia	
	al risarcimento del danno.	
	6-Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il	
	presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno	
	che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli	
	amministratori all'atto della nomina. Il presidente del	
	consiglio di amministrazione verifica la regolarità della	
	costituzione del consiglio, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni.	
	7-Gli amministratori sono rieleggibili.	
	8-Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	9-Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci può altresì	
	essere assegnato un compenso annuo agli amministratori; agli	
	stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di	
	cessazione di carica, il tutto anche sotto forma di	
	attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.	
	In mancanza di determinazione del compenso, si intende che	
	gli amministratori vi abbiano rinunciato.	
	11-Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza	

	di cui all'articolo 2390 del Codice civile.	
	Art.21 (Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva)	
	1-I coamministratori agiscono in via tra loro disgiunta o con	
	la firma congiunta in base a quanto stabilito nell'atto di	
	nomina.	
	2-In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun	
	amministratore può opporsi all'operazione che altro	
	amministratore voglia compiere; i soci, con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale,	
	decidono sull'opposizione.	
	Art.22 (Adunanza del consiglio di amministrazione)	
	1-Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede	
	sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da almeno un terzo dei suoi membri.	
	2-Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da	
	spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun	
	amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e,	
	nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può	
	essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e	
	può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione	
	(compresi il telefax e la posta elettronica).	
	3-Il consiglio di amministrazione è comunque validamente	
	costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza	

	delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del	
	consiglio stesso e, se nominati, tutti i sindaci effettivi,	
	fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	4-Le adunanze del consiglio di amministrazione possono	
	svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio-video o anche solo audio	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei consiglieri. In tal caso si applicherà la	
	procedura prevista per le adunanze dislocate dell'assemblea	
	dei soci, in quanto compatibile.	
	5-Per la validità delle deliberazioni del consiglio si	
	richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in	
	carica.	
	6-Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione	
	proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta.	
	7-Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per	
	corrispondenza.	
	8-Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente	
	redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.	

	Art.23 (Amministratore unico)	
	1-Quando l'amministrazione della società è affidata ad un	
	amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e	
	le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo	
	presidente.	
	Art.24 (Poteri dell'organo amministrativo)	
	1-L'organo amministrativo compie tutte le operazioni, di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie per il	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:	
	a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci	
	dall'articolo 2479 del Codice civile;	
	b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal	
	presente statuto.	
	2-L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia	
	riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza	
	dell'organo amministrativo.	
	Art.25 (Amministratori delegati, comitato esecutivo,	
	direttori e procuratori)	
	1-Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi	
	membri uno o più amministratori delegati o un comitato	
	esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la	
	retribuzione, nonché direttori, istitutori e procuratori	
	speciali.	
	Art.26 (Rappresentanza sociale)	
	1-La rappresentanza della società di fronte a terzi e in	

	giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di	
	giurisdizione, per i giudizi di revocazione e di cassazione e	
	la nomina di avvocati e procuratori alle liti, spetta al	
	presidente del consiglio d'amministrazione o	
	all'amministratore unico; in caso di coamministratori, spetta	
	disgiuntamente a ciascuno di essi. Il presidente del	
	consiglio d'amministrazione viene autorizzato a stare in	
	giudizio con delibera del consiglio stesso in caso di	
	revocazione e di cassazione.	
	2-L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della	
	firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie	
	di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi,	
	sia congiuntamente che disgiuntamente.	
	Art.27 (Controllo legale dei conti e controllo contabile)	
	1-Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il	
	sindaco ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, che ha	
	anche funzioni di controllo contabile.	
	2-Quando la nomina del sindaco non è obbligatoria ai sensi	
	dell'articolo 2477 del Codice civile, con decisione dei soci	
	può essere nominato un sindaco, o un collegio sindacale,	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti, o un	
	revisore iscritto nel registro istituito presso il ministero	
	della giustizia.	
	3-L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	

	amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e	
	sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili. Ad	
	esso si applicano le disposizioni in tema di società per	
	azioni, in quanto compatibili.	
	Art 28 (Azione di responsabilità)	
	1-L'azione di responsabilità contro gli amministratori può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società, con il voto della maggioranza dei soci	
	rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e	
	purché non si oppongano tanti soci rappresentanti almeno il	
	venti per cento del capitale sociale stesso.	
	TITOLO V	
	ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	
	Art.29 (Esercizi sociali, bilancio e utili)	
	1-Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di	
	ogni anno.	
	2-Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può	
	tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale quando la società è tenuta	
	alla redazione del bilancio consolidato e quando lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto sociale, esigenze che l'organo amministrativo	
	deve chiarire nella relazione sulla gestione.	
	3-Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti	

	come segue:	
	a) il cinque per cento al fondo riserva legale, fino a che	
	non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;	
	b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale	
	sociale possedute, salvo che i soci decidano, in sede di	
	approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di	
	destinarlo, in tutto o in parte, a riserva.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.30 (Scioglimento e liquidazione)	
	1-La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla	
	legge.	
	2-Le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la	
	relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle	
	norme vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al	
	verificarsi della causa di scioglimento.	
	3-In caso di scioglimento della società, l'assemblea dei	
	soci, con la maggioranza prevista per le modifiche del	
	presente statuto, dispone:	
	-il numero dei liquidatori e, nel caso di loro pluralità, le	
	regole di funzionamento dell'organo di liquidazione;	
	-l'indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della	
	società;	
	-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	-i poteri dei liquidatori.	

	TITOLO VII	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE	
	Art.31 (Clausola compromissoria)	
	1-Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle	
	quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la	
	società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o	
	i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e	
	della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che	
	possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio	
	di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, che	
	giudica ritualmente e secondo diritto.	
	2-Detto collegio sarà nominato dal Presidente della	
	C.C.I.A.A. competente in relazione alla sede legale della	
	società, che provvederà altresì a precisare quale tra gli	
	arbitri avrà la funzione di presidente.	
	Art.32 (Foro competente)	
	1-Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari	
	sociali e della interpretazione o esecuzione del presente	
	statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è	
	competente il foro del luogo ove la società ha la sede legale.	
	TITOLO VIII	
	NORME FINALI	
	Art.33 (Comunicazioni)	
	1-Tutte le comunicazioni conseguenti al presente statuto	

	devono essere fatte, ove non diversamente disposto, mediante	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al	
	domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza	
	o la sua sede legale, qualora non sia stato eletto un	
	domicilio speciale.	
	2-Le comunicazioni a mezzo posta elettronica o telefax vanno	
	fatte all'indirizzo di posta elettronica o al numero	
	telefonico ufficialmente comunicati alla società e risultanti	
	dai libri sociali, utilizzando:	
	a) il Registro delle Imprese, per l'indirizzo di posta	
	elettronica e il numero telefonico dei soci;	
	b) il libro delle decisioni degli amministratori, per	
	l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei	
	componenti l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione;	
	c) il libro delle decisioni dell'organo di controllo per	
	l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico del	
	sindaco, dei sindaci e del revisore contabile;	
	3-Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono	
	essere munite di firma digitale.	
	4-Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire	
	senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la	
	trasmissione del documento originale, che va conservato	
	unitamente al documento risultante dalla trasmissione via fax.	
	5-Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova	
	dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si	

	considerano validamente effettuate solo se il destinatario	
	ha dato atto di averle ricevute.	
	Art.34 (Norma di rinvio)	
	1-Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa	
	richiamare al Codice civile ed alle disposizioni di legge	
	vigenti in materia di società a responsabilità limitata."	
	* * *	
	Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara	
	sciolta l'assemblea alle ore diciotto e quarantacinque.	
	- NORMATIVA SULLA PRIVACY - Ad opera di tutte le parti di	
	questo atto viene dichiarato e confermato di aver ricevuto	
	dal Notaio rogante informativa idonea ad assolvere agli	
	obblighi previsti dall'art. 13 del Codice in materia di	
	protezione dei dati personali e viene autorizzato lo stesso	
	Notaio rogante al "trattamento" dei "dati personali"	
	contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto	
	stesso, per adempiere a doveri di Legge e per esigenze	
	organizzative del suo ufficio.	
	Il presente atto	
	è stato da me notaio letto ai comparenti che lo hanno	
	approvato. Scritto da persona di mia fiducia a macchina su	
	dieci fogli occupati per trentanove pagine fin qui.	
	Sottoscritto alle ore diciotto e quarantacinque. Integrato di	
	mia mano.	

-F.to: Marco Budelacci - Anna Calvelli notaio

[illegible]